SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1994, n. **566.**

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Fanciulli ed adolescenti

1. L'art. 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *(Sanzioni)*. — *1.* L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, primo comma, lettere *a)*, limitatamente ai lavori per i quali non può essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, *b)*, *d)* ed *e)*, della presente legge è punita con l'arresto fino a sei mesi.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5, primo comma, lettere *a)*, in relazione ai lavori per i quali può essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, *f)* e *g)*, è punita con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, primo comma, lettera *c)*, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 22 è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma , lettera *h)*, 7, 11, 17, secondo comma, e 23 è punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

6. Le sanzioni previste per l'inosservanza degli articoli 3, 4 e 5 si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.

7. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.».

2. Per le violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2.

Lavoratrici madri

1. L'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. — *1.* L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

4. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.».

2. Per le violazioni di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sanzionate ai sensi dell'art. 31 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3.

Lavoratori a domicilio

1. L'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

2. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 3, primo e terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa di lire cinque milioni.

3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, 3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

5. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma.

6. Nel caso previsto dall'art. 3, primo e terzo comma, l'ordinanza di ingiunzione è comunicata alla commissione per il controllo del lavoro a domicilio affinché provveda senza ritardo all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 5, secondo comma.

7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalità comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore.

8. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.».

2. Per le violazioni di cui agli articoli 3, primo e terzo comma, 8, primo comma, e 10, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sanzionate ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 499/1993 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in materia di assunzione dei lavoratori:

1) mantenere la sanzione penale per l'illecita intermediazione ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme in modo da rendere più precisa e rigorosa l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con particolare riguardo all'effettivo trasferimento del rischio di impresa, alla reale consistenza dell'impresa appaltatrice ed alle sue capacità tecniche ed organizzative, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per le ipotesi di maggiore gravità nello sfruttamento della mano d'opera illecitamente appaltata;

2) mantenere la sanzione penale di cui all'art. 4, comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125;

3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei lavoratori italiani e comunitari;

b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro:

1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;

2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione;

3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti; stabilire che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, quanto al massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al massimo, all'attuale ammontare;

c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:

1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravità con riferimento al pericolo concreto per la salute, la sola pena dell'arresto;

2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati;

d) in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilità al mancato versamento, entro un termine determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) salvo quanto stabilito nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola pena dell'ammenda, nonché il delitto previsto dall'art. 509, primo comma, del codice penale, prevedendo, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena dell'arresto non superiore a due mesi o dell'ammenda non superiore a lire un milione; abrogare l'art. 509, comma secondo, del codice penale;

f) prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;

g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia di cui al presente articolo, che si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della scadenza della delega».

Note all'art. 1:

— La legge n. 977/1967 reca: «Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti». Si trascrive il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 di detta legge:

«Art. 3. — L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico».

«Art. 4. — Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente art. 3, i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreché non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.

I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.

(Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365)».

«Art. 5. — Non possono essere adibiti:

a) i fanciulli e gli adolescenti di ètà inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'art. 6 della presente legge;

b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;

h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche»

«Art. 6. — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino a 18 anni, nonché i lavori per i quali la occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica».

«Art. 7. — L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità».

«Art. 8. — I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico.

L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti».

«Art. 9. — L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.

Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro

Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge».

«Art. 10. — L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori di 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente».

«Art. 11. — La visita medica preventiva è eseguita dall'ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato.

Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente».

«Art. 12. — I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso».

«Art. 14. — I fanciulli e gli adolescenti possono essere — salvo il divieto stabilito dalla lettera *e)* dell'art. 5 — adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purché questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:

fanciulli maschi	kg.	10
fanciulli femmine	»	5
adolescenti maschi	»	20
adolescenti femmine	»	15

b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alle lettere *a)*, compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera *a)* compreso il peso del veicolo;

d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera *a)*, compreso il peso dei veicoli.

Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri».

«Art. 15. — È vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 4».

«Art. 17. — I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati».

«Art. 18. — Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali».

«Art. 19. — I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro».

«Art. 20. — L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.

La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi».

«Art. 21. — In deroga a quanto disposto dall'art. 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposto intermedio».

«Art. 22. — Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.

Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonché in riprese dirette della Radiotelevisione, il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica».

«Art. 23. — I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.

i contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta)*. — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

Il comma secondo del citato art. 16 è stato abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alla parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Note all'art. 2:

— La legge n. 1204/1971 reca: «Tutela delle lavoratrici madri». Si trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 10 di detta legge:

«Art. 2. — Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera *b)* del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e, sempreché non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.

Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale».

«Art. 3. — È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.

Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma precedente.

Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori».

«Art. 4. — È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali».

«Art. 5. — L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a)* del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3».

«Art. 7. — La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera *c)* dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia».

«Art. 10. — Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne».

— Per il testo dell'art. 16 della legge n. 689/1981 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— La legge n. 877/1973 reca: «Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio». Si trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 di detta legge:

«Art. 2. — Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.

È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.

Le domande di iscrizione al registro di cui all'art. 3 dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti.

È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività».

«Art. 3. — I datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sono obbligati ad iscriversi in apposito "registro dei committenti" istituito presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

A cura dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i datori di lavoro sono classificati in apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più province dovrà essere iscritto nel registro di ciascuna provincia.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione deve trasmettere alle dipendenti sezioni comunali l'elenco dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio.

Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a tenere un apposito registro, sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.

Il registro di cui al comma precedente, numerato in ogni pagina, deve essere presentato prima dell'uso, all'ispettorato provinciale del lavoro per la relativa vidimazione».

«Art. 4. — Presso ciascuna sezione comunale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un registro dei lavoratori a domicilio nel quale sono iscritti i lavoratori che ne facciano richiesta o, d'ufficio, quelli di cui al secondo comma del successivo art. 5.

Il dirigente la sezione comunale o la commissione comunale quando sia costituita ai sensi del settimo comma del successivo art. 5 curano la tenuta e l'aggiornamento del registro, che può essere liberamente consultato. Il dirigente la sezione trasmette mensilmente l'elenco dei lavoratori iscritti nel registro all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente per il tramite delle sezioni comunali di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa».

«Art. 5. — Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione per il controllo del lavoro a domicilio.

La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei committenti il lavoro a domicilio e, su proposta o segnalazione del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può disporre la iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a domicilio. La commissione dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro di cui al precedente art. 4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto, su proposta della commissione comunale o su segnalazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'ufficio o all'ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

La commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da un suo delegato;

b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede provinciale,

c) da due rappresentanti dell'amministrazione provinciale, eletti dal consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.

Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel registro dei committenti il lavoro a domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, alla commissione regionale di cui all'art. 6, che decide in via definitiva.

Le decisioni della commissione regionale sono notificate agli interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricorso.

Presso le sezioni comunali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono costituite commissioni comunali per il lavoro a domicilio, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

La commissione comunale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è presieduta dal dirigente la sezione ed è composta:

a) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentatività in sede comunale;

b) dal sindaco o da un suo delegato.

La commissione comunale propone l'iscrizione d'ufficio di cui al secondo comma del presente articolo e svolge sul piano locale i compiti indicati al terzo comma del presente articolo

I membri delle commissioni provinciali e comunali durano in carica due anni».

«Art. 8. — I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria.

Qualora i contratti collettivi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, questa viene determinata da una commissione a livello regionale composta di otto membri, in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori nominati dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Presiede la commissione, senza diritto di voto, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro.

Spetta altresì alla commissione determinare la percentuale sull'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonché le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennità per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità.

Ove la tariffa e le indennità accessorie di cui ai precedenti secondo e terzo comma, non vengano determinate in un congruo termine fissato dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro, le medesime sono stabilite con decreto dello stesso direttore dell'ufficio regionale del lavoro, in relazione alla qualità del lavoro richiesto, in base alle retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati dall'imprenditore committente o dai contratti collettivi riguardanti lavorazioni similari.

Le tariffe di cottimo pieno applicabili al lavoro a domicilio sono adeguate alle variazioni dell'indennità di contingenza al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno, con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro».

«Art. 9. — Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di due anni dalla data medesima, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui al precedente art. 7, sono stabilite, anche per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali».

«Art. 10. — Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati, la indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonché la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e qualità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale».

— Per il testo dell'art. 16 della legge n. 689/1981 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale. L'art. 16 di detta legge è trascritto in nota all'art. 1.

94G0607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Aggiornamento del trattamento economico del personale dirigenziale dello Stato non contrattualizzato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in base al quale per i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo, la retribuzione è determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, che stabilisce criteri e modalità di aggiornamento annuale del trattamento economico dei «dirigenti civili e militari» dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, in base al quale l'aggiornamento del trattamento economico previsto dall'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, per le categorie di personale interessate dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, decorre dal 1° gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dalle categorie di pubblici dipendenti di riferimento nel 1992 e nel 1993;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 1° aprile 1994, con la quale si comunica che l'incremento retributivo medio pro-capite registrato tra gli anni 1992 e 1991 e tra gli anni 1993 e 1992 è risultato pari, rispettivamente, a + 0,34 per cento ed a + 1,58 per cento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

Decreta:

Gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti generali statali, nonché del personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dall'art. 4 del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, in godimento alla data del 1° gennaio 1992 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in misura percentuale pari all'1,93 per cento. Il relativo onere resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
URBANI, *Ministro per la funzione pubblica*
DINI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 311

94A6382

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1994.

Determinazione dell'importo delle emissioni obbligazionarie, della tipologia degli strumenti finanziari e delle loro caratteristiche, ai sensi del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, concernente razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, reiterato con modificazioni, da ultimo, con il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 recante: «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi»;

Visto il comma 1 dell'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 555/1993 reiterato, da ultimo, con il decreto-legge n. 516/1994, con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle società interamente possedute dallo Stato mutui in obbligazioni emesse dalla stessa Cassa con godimento 1° gennaio 1994 assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi;

Visto il comma 3 dell'art. 1 del ripetuto decreto-legge, in forza del quale al Ministro del tesoro è attribuito il compito di determinare, nei limiti dell'importo di lire 10.000 miliardi, l'ammontare delle emissioni, nonché la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza;

Visti il proprio decreto del 21 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994, del 13 aprile 1994 e del 15 aprile 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994, emanati ai sensi delle citate disposizioni normative, con i quali sono stati, rispettivamente, stabiliti:

l'importo delle emissioni obbligazionarie, la tipologia degli strumenti finanziari e le loro caratteristiche;

i criteri di utilizzo dei mutui obbligazionari;

la regolamentazione dei prestiti obbligazionari;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del citato decreto del 21 marzo 1994 al fine di adeguare alle mutate condizioni di mercato la tipologia degli strumenti finanziari e le loro caratteristiche;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla società IRI S.p.a. mutui in obbligazioni per l'importo di lire 10.000 miliardi, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.

Le obbligazioni, emesse alla pari, sono distribuite in due prestiti aventi le seguenti caratteristiche:

Prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1° gennaio 1994-1999:

importo: 5.000 miliardi;

durata: 5 anni, fino al 1° gennaio 1999;

godimento: 1° gennaio 1994;

tasso d'interesse: semestrale, ad eccezione delle prime due cedole, la prima relativa al periodo 1° gennaio-30 settembre 1994 e la seconda o relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 1994, da determinarsi con successivo decreto. Le cedole successive sono corrisposte semestralmente, sulla base del meccanismo di calcolo indicato al successivo art. 2;

rimborso di capitale: alla pari, in unica soluzione, il 1° gennaio 1999. La Cassa depositi e prestiti si riserva la facoltà di procedere al rimborso, in unica soluzione, al 1° gennaio 1997 o al 1° gennaio 1998, con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale.*

Prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1° gennaio 1994-2001:

importo: 5.000 miliardi;

durata: 7 anni, fino al 1° gennaio 2001;

godimento: 1° gennaio 1994;

tasso d'interesse: semestrale, ad eccezione delle prime due cedole, la prima relativa al periodo 1° gennaio-30 settembre 1994 e la seconda o relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 1994, da determinarsi con successivo decreto. Le cedole successive sono corrisposte semestralmente, sulla base del meccanismo di calcolo indicato al successivo art. 2;

rimborso del capitale: alla pari, in unica soluzione, il 1° gennaio 2001. La Cassa depositi e prestiti si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, in unica soluzione, al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1997, con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alle cedole delle obbligazioni successive alle prime due è determinato sulla base del tasso Ribor; il relativo tasso semestrale equivalente viene arrotondato ai cinque centesimi più vicini e al valore così calcolato viene aggiunta la maggiorazione di quaranta centesimi di punto.

Art. 3.

I mutui di cui al presente decreto saranno utilizzati dall'IRI per il rimborso di debiti propri e di società controllate per intero in essere al 31 dicembre 1993, ed in particolare di quelli complessivamente più onerosi anche per l'esistenza di rischi in cambio, sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale del 13 aprile 1994 citato nelle premesse.

Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale del 21 marzo 1994, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: DINI

94A6329

DECRETO 26 settembre 1994.

Regolamentazione dei prestiti obbligazionari che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere per le finalità di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, concernente razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, reiterato con modificazioni, da ultimo, con il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante: «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi»;

Visto l'art. 1, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 555/1993, reiterato, da ultimo, con il decreto-legge n. 516/1994, con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle società interamente possedute dallo Stato mutui in obbligazioni emesse dalla stessa Cassa con godimento 1° gennaio 1994 assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi;

Visto il comma 3 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge in forza del quale al Ministro del tesoro è attribuito il compito di determinare, nei limiti di importo di lire 10.000 miliardi, l'ammontare delle emissioni, nonché la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994, recante: determinazione dell'importo delle emissioni obbligazionarie, della tipologia degli strumenti finanziari e delle loro caratteristiche ai sensi del suddetto decreto-legge;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994, recante: criteri di utilizzo dei mutui obbligazionari da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti all'IRI S.p.a. ai sensi del ripetuto decreto-legge;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994, recante: regolamentazione dei prestiti obbligazionari che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere per le finalità di cui al medesimo decreto-legge;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1994, con il quale, in relazione alla mutata situazione di mercato, sono state stabilite nuove disposizioni concernenti la tipologia degli strumenti finanziari e delle loro caratteristiche;

Ritenuto di dover in conseguenza procedere ad una diversa regolamentazione dei prestiti obbligazionari rispetto a quella contenuta nel citato decreto del 15 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla società IRI S.p.a. mutui in obbligazioni per l'importo di lire 10.000 miliardi, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.

Le obbligazioni sono distribuite in due prestiti aventi le seguenti caratteristiche:

Prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1° gennaio 1994-1999:

importo di lire 5.000 miliardi, durata quinquennale con inizio il 1° gennaio 1994 e scadenza il 1° gennaio 1999, tasso d'interesse variabile, da determinarsi secondo le modaltià di cui al successivo art. 3;

Prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1° gennaio 1994-2001:

importo di lire 5.000 miliardi, durata settennale con inizio il 1° gennaio 1994 e scadenza il 1° gennaio 2001, tasso di interesse variabile, da determinarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 3;

Le obbligazioni fruttano interessi semestrali, determinati con il meccanismo di calcolo indicato al successivo art. 3, e sono emesse al prezzo di 100 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Per entrambi i prestiti il tasso d'interesse lordo relativo alla prima cedola concernente il periodo 1° gennaio 1994-30 settembre 1994 e quello relativo alla seconda cedola concernente il periodo 1° ottobre 1994-31 dicembre 1994 sarà determinato con successivo decreto.

Il possessore di un titolo o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione, ma siano sicuramente identificabili, ha diritto di ottenere un titolo od una cedola equivalente contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Le caratteristiche finanziarie di ognuno dei prestiti di cui al presente articolo, nonché i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 per la parte di competenza di ogni prestito, vengono riportati sul retro dei relativi titoli.

Art. 2.

I certificati obbligazionari hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

I certificati obbligazionari di taglio compreso fra 10 milioni e 10 miliardi di capitale nominale potranno essere frazionati in certificati di taglio inferiore.

Il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 3.

Il tasso di interesse semestrale lordo, relativo alle cedole successive alle prime due è determinato dalla Banca d'Italia con il seguente meccanismo di calcolo:

a) il terzo giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della cedola viene rilevata la quotazione del Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi come determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzionali creditizie (ATIC);

b) viene calcolato il tasso di interesse semestrale equivalente al valore di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

c) viene determinata la misura delle cedole aggiungendo quaranta centesimi di punto al tasso di interesse semestrale di cui al punto *b)*.

Nel caso in cui il tasso Ribor non fosse determinato dall'ABI e dall'ATIC il terzo giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento, sarà assunto quale parametro di cui al punto *a)* la media aritmetica del tasso interbancario lettera a sei mesi rilevato dalla Banca d'Italia in base alle quotazioni delle ore 11 praticate dalle seguenti banche:

Banca commerciale italiana - Banca nazionale del lavoro - Banca di Roma - Istituto bancario S. Paolo di Torino.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere la quotazione del tasso interbancario lettera a sei mesi dalle banche sopra indicate, sarà assunto quale parametro di cui al punto *a)* il tasso di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi rilevato nella più recente asta tenutasi comunque non oltre i tre mesi precedenti la data di godimento.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore del rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT semestrali, divisa per il prezzo stesso, moltiplicata per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta per l'emissione dei BOT di cui al precedente comma è pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota; in caso di asta competitiva, alla media ponderata, fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio delle offerte non concorrenziali, comprensivo delle eventuali maggiorazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora nel periodo di tre mesi antecedenti la data di godimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, la nuova cedola sarà identica a quella in scadenza.

Nel caso in cui il tasso Ribor non sia rilevabile, una volta determinato il parametro alternativo, per la determinazione del tasso di interesse semestrale lordo si procederà come indicato ai punti *b)* e *c)*.

I tassi di interesse semestrale, non appena determinati ai sensi dei commi precedenti, saranno comunicati dalla Banca d'Italia alla Cassa depositi e prestiti che, entro il giorno successivo, li renderà noti mediante comunicati stampa.

Gli stessi dati saranno successivamente pubblicati a cura della Cassa depositi e prestiti anche nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Le obbligazioni rappresentative dei prestiti di cui all'art. 1 sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale, sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Per entrambi i prestiti, gli interessi sulle obbligazioni, ad eccezione delle prime due cedole, sono corrisposti in due rate semestrali posticipate pagabili il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno di durata dei prestiti.

L'ultima cedola è pagabile il 1° gennaio 1999 per il prestito di scadenza 1° gennaio 1999 e il 1° gennaio 2001 per il prestito di scadenza 1° gennaio 2001.

Gli interessi sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, come previsto dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 6.

Il rimborso delle obbligazioni verrà effettuato alla pari, in unica soluzione, il 1° gennaio 1999 per il prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1° gennaio 1994-1999 e il 1° gennaio 2001 per il prestito Cassa depositi e prestiti - IRI t.v. 1° gennaio 1994-2001.

La Cassa depositi e prestiti si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato effettuato alla pari, in unica soluzione, di uno o entrambi i prestiti al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1997, con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Presso la filiale della Banca d'Italia competente per territorio verrà aperto un conto di deposito in titoli a nome dell'ente creditizio, o dell'istituto finanziario abilitato, mandatario dell'IRI.

In tale conto verranno versate, anche in più soluzioni, le obbligazioni di cui all'art. 1, erogate a titolo di mutuo dalla Cassa depositi e prestiti all'IRI sulla base di apposite richieste di quest'ultimo. La Cassa depositi e prestiti effettuerà le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia con indicazione della valuta dell'operazione di versamento.

L'IRI, contemporaneamente all'inoltro alla Cassa depositi e prestiti della richiesta di versamento di cui al precedente comma, trasmetterà alla Banca d'Italia l'elenco degli enti creditizi ed istituti finanziari abilitati che abbiano sottoscritto o fatto sottoscrivere i titoli oggetto della richiesta, specificando i relativi importi.

Sulla base delle comunicazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, la Banca d'Italia provvederà contestualmente a trasferire, dal conto di deposito intestato all'ente mandatario dell'IRI a quelli degli enti di cui al predetto elenco, gli importi da ciascuno sottoscritti o fatti sottoscrivere.

Gli importi di cui ai precedenti commi devono essere pari o multipli del taglio unitario minimo delle obbligazioni.

L'IRI utilizzerà il ricavato della cessione delle obbligazioni ricevute a titolo di mutuo dalla Cassa depositi e prestiti per il rimborso di debiti propri e di società controllate per intero in essere al 31 dicembre 1993, da individuarsi sulla base di criteri di cui al decreto ministeriale del 13 aprile 1994, citato nelle premesse.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sulle obbligazioni e al rimborso dei titoli.

Le somme necessarie per le operazioni di pagamento delle cedole di interesse e di rimborso delle obbligazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e la Banca d'Italia.

La consegna delle obbligazioni alla filiale della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione ed il servizio finanziario dei prestiti di cui al presente decreto, compreso i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata anche delle operazioni di consegna dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale del 15 aprile 1994 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: DINI

94A6330

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 1994.

Designazione della divisione ricerche della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quale laboratorio di prova notificato in possesso dei requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN 45001.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Visti i decreti interministeriali finanze-sanità in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, con i quali è stata data attuazione alla direttiva n. 89/622/CEE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco e sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco, inclusi i metodi di misurazione del tenore di condensato e di nicotina da indicare obbligatoriamente sui pacchetti di sigarette;

Visto l'art. 37 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, con cui è stata data attuazione alla direttiva n. 90/239/CEE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette;

Visto l'art. 4 del suindicato decreto interministeriale del 31 luglio 1990, che dispone che la prima immissione ed il rinnovo dell'inserimento delle sigarette nella tariffa di vendita dei generi di monopolio siano subordinati alla verifica della conformità del prodotto, così come qualsiasi variazione successiva apportata ai contenuti di condensato e nicotina dichiarati deve essere omologata con decreto del Ministro delle finanze;

Vista la risoluzione del Consiglio CEE n. 90/C 10/01, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 90/683/CEE del 13 dicembre 1990, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica;

Ravvisata la necessità di designare un organismo notificato per lo svolgimento delle prove di determinazione dei contenuti di condensato e nicotina da indicare obbligatoriamente sui pacchetti di sigarette;

Visto il decreto ministeriale n. 00/4512 del 18 aprile 1991, concernente la rideterminazione degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a livello dirigenziale e relative attribuzioni di servizio;

Rilevato che la divisione ricerche della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue dette determinazioni e soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI EN 45001 per quanto concerne la competenza tecnica, l'organizzazione, la qualificazione del personale, le attrezzature e le procedure, garantendo l'imparzialità delle operazioni e l'integrità dei risultati;

Vista la nota n. 1100/IV/F8/1839 dell'11 giugno 1994 del Servizio centrale dipendenze alcool e sostanze stupefacenti del Ministero della sanità;

Decreta:

La divisione ricerche della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è designata quale laboratorio di prova notificato per lo svolgimento delle prove di determinazione del tenore di condensato e di nicotina delle sigarette ai sensi delle disposizioni indicate nelle premesse.

Roma, 31 agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A6331

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 9 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1989 (tabella XXXV, ordinamento didattico universitario);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano triennale di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 15-*bis* con il quale è stata istituita presso l'Università del Molise la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze ambientali con sede in Isernia;

Visto il decreto rettorale n. 135 del 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1994, relativo alla istituzione della predetta facoltà e del relativo corso di laurea in scienze ambientali, con sede in Isernia;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le successive deliberazioni del comitato tecnico ordinatore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 29 giugno 1994, del senato accademico del 30 giugno 1994 e del consiglio di amministrazione del 7 luglio 1994;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 luglio 1994;

Viste le successive deliberazioni del comitato tecnico ordinatore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 20 luglio 1994, del senato accademico del 21 luglio 1994 e del consiglio di amministrazione dell'8 settembre 1994, di adeguamento al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 luglio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 72 del vigente statuto sono inseriti, con scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli ed intitolazioni:

«CAPITOLO IV

Art. 73 *(Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali).* — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

A) la laurea in scienze ambientali.

Art. 74. — *A)* (Laurea in scienze ambientali): rappresentano titoli di ammissione al corso di laurea in scienze ambientali quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969. Il numero di iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta della facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, tenendo conto delle risorse didattiche disponibili e delle prospettive offerte dal mercato del lavoro.

Il numero di posti disponibili fissato annualmente viene comunicato attraverso apposito bando. Ove il numero delle domande di iscrizione superi il tetto programmato, per l'ammissione al primo anno è bandita una prova di selezione, la cui data, luogo e modalità di svolgimento saranno comunicate nel bando annuale.

All'atto dell'iscrizione lo studente sottoscriverà esplicita dichiarazione di accettare ogni variazione del presente ordinamento degli studi derivante da un aggiornamento della tabella XXXV - decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1988, attualmente in corso di revisione ai sensi della legge n. 341/1990 e di conseguenza di cambiare il proprio piano di studi in conformità al nuovo ordinamento, secondo le indicazioni della facoltà.

Il corso di laurea in scienze ambientali ha la durata di cinque anni, ciascuno suddiviso in due semestri durante i quali verrà svolta l'attività dei vari insegnamenti, che constano di una parte teorico-formale e di una parte teorico-pratica, ed alla fine dei quali è previsto lo svolgimento di prove d'esame.

Art. 75. — Il corso di laurea è costituito da un biennio propedeutico e da un triennio ad indirizzo terrestre che prevede due orientamenti: chimico e biologico.

Nell'arco dei cinque anni sono previsti insegnamenti che danno luogo a ventotto esami dei quali alcuni integrati.

L'impegno didattico complessivo è di 2720 ore di attività suddivise in moduli didattici.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di corsi di insegnamento monodisciplinari o integrati. I corsi integrati sono costituiti da due o più moduli didattici coordinati, impartiti anche da più docenti e con un unico esame finale, della cui commissione fanno parte i docenti del corso. Essi prevedono prove in itinere con sistema di valutazione di crediti utili ai fini della valutazione finale di esame.

Art. 76. — L'organizzazione del corso di laurea è identificata da tre gruppi di discipline:

I - Discipline di formazione generale (biennio propedeutico);

II - Discipline di indirizzo (diffuse nel terzo, quarto e quinto anno anche se principalmente concentrate nel terzo e quarto anno);

III - Discipline di orientamento (essenzialmente diffuse nel quarto e quinto anno).

Gli insegnamenti del primo e del secondo gruppo sono identificati nominativamente e le discipline di orientamento sono invece attivate dal consiglio della struttura didattica, ed indicate nel manifesto annuale degli studi, attingendo dagli elenchi appresso riportati nel presente statuto, definiti sulla base del comma 7 della tabella XXXV del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1988.

È consentito per motivi di organizzazione dei corsi e per esigenze locali, una diversa collocazione nei cinque anni di corso degli insegnamenti, delle ore e degli esami.

Art. 77. — Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono quattordici, obbligatori per tutti gli studenti del corso di laurea, organizzati in due corsi integrati e dieci corsi non integrati, che coprono 1.100 ore più 90 ore di laboratorio interdisciplinare, suddivisi secondo il seguente schema:

BIENNIO PROPEDEUTICO

I Anno:

istituzioni di matematiche I;

biologia I (*a*);

chimica generale ed inorganica;

fisica generale I;

litologia e geologia;

biologia II (*b*).

II Anno:

istituzioni di matematiche II;

chimica organica;

fisica generale II;

laboratorio di fisica generale;

ecologia;

biochimica;

geografia fisica;

fondamenti di analisi dei sistemi ecologici.

Gli insegnamenti di fisica generale II e laboratorio di fisica generale e quelli di ecologia e di fondamenti di analisi dei sistemi ecologici si svolgono come corsi integrati, che danno luogo ciascuno ad un unico esame.

Durante il primo ed il secondo anno di corso lo studente frequenterà obbligatoriamente l'attività di laboratorio teorico-pratica:

I Anno: laboratorio interdisciplinare di chimica, fisica e materie geologiche.

Anno II: laboratorio interdisciplinare di materie biologiche.

Durante il biennio propedeutico lo studente deve inoltre superare un colloquio di lingua inglese che accerti la conoscenza di tale lingua ad un livello "intermedio".

Art. 78. — Sono ammessi al terzo anno del corso di laurea gli studenti che abbiano superato almeno dieci dei dodici esami previsti nel biennio ed abbiano sostenuto il colloquio di lingua inglese e visti approvati i laboratori interdisciplinari. Per sostenere gli esami del triennio lo studente deve aver completato gli esami del biennio propedeutico.

Il triennio di applicazione dell'indirizzo terrestre comprende insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli orientamenti, di cui sei al terzo anno e sei al quarto e quinto anno, per complessivi dieci esami e 1.020 ore.

(*a*) Area biologia animale.
(*b*) Area biologia vegetale.

Sono insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione:

III Anno:

ecologia applicata;

fisica terrestre;

chimica fisica;

biochimica applicata;

microbiologia;

teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

IV Anno e V Anno:

chimica analitica;

laboratorio di chimica analitica;

fisiologia vegetale;

geopedologia;

laboratorio di geopedologia;

principi di valutazione di impatto ambientale.

Gli insegnamenti di chimica analitica e di laboratorio di chimica analitica e quelli di geopedologia e laboratorio di geopedologia si svolgono in corsi integrati, ciascuno dei quali dà luogo ad un unico esame.

Nell'ambito del terzo, ma soprattutto del quarto e del quinto anno di corso, vanno inserite le discipline di orientamento, alcune scelte dal consiglio della struttura didattica che danno luogo a quattro esami, anche in forma di esami integrati, ed altre, a scelta dello studente, che danno luogo a due esami.

Art. 79. — Le tabelle appresso riportate contengono le discipline entro le quali il consiglio della struttura didattica sceglie gli insegnamenti per costituire i blocchi di orientamento e gli studenti scelgono gli insegnamenti per i restanti due esami. Tali discipline devono essere opportunamente distribuite nel terzo, quarto e quinto anno di corso, in modo da bilanciare l'impegno orario per ciascun anno, tenendo conto che nel corso del quinto anno, o del quarto e quinto anno nel caso di tesi sperimentale, lo studente dovrà preparare la tesi di laurea. Tali discipline dispongono di un monte orario complessivo di 510 ore.

Le discipline: diritto e legislazione dell'ambiente, economia dell'ambiente, climatologia e metereologia, idrogeologia, metodi probabilistici, statistici e processi stocastici, saranno inserite obbligatoriamente almeno in un blocco di orientamento.

Orientamento chimico:

analisi chimica strumentale;

analisi costi-benefici;

analisi degli inquinanti;

chemiometria;

chimica bioinorganica;

chimica dei composti di coordinazione;

chimica metallorganica;

chimica dell'ambiente;

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

chimica delle macromolecole;

chimica delle sostanze organiche naturali;

chimica del restauro;

chimica del suolo;

chimica e tecnologia dei materiali;

chimica fisica ambientale;

chimica tossicologica;

climatologia e metereologia;

cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;

diritto comparato dell'ambiente;

diritto e legislazione dell'ambiente;

diritto regionale e degli enti locali;

economia aziendale;

economia dei processi produttivi;

economia dell'ambiente;

economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;

ecotossicologia;

esercitazioni di preparazioni chimiche;

etica ambientale;

fotogeologia;

geochimica;

geochimica ambientale;

geofisica ambientale;

geologia ambientale;

geologia applicata alle aree sismiche;

geologia applicata;

geomorfologia;

idrogeologia;

idrogeologia applicata;

istituzioni e politica dell'ambiente;

laboratorio di chimica analitica strumentale;

metodi e tecniche di antinquinamento;

metodi e tecniche di disinquinamento;

metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

mineralogia applicata;

modelli matematici;

pianificazione ed assetto del territorio;

politica economica dell'ambiente;

radioattività;

radiochimica ambientale;

sociologia dell'ambiente;

tossicologia e controllo degli inquinanti;

tutela dei beni artistici e monumentali;

tutela dei parchi e delle risorse naturali.

Orientamento biologico:

analisi costi-benefici;

antropologia;

audiologia;

biochimica ambientale;

biochimica comparata;

biochimica e chimica degli additivi e dei residui;

biochimica sistematica umana;

biogeografia;

biologia e genetica;

biopedologia;

botanica forestale;

climatologia e metereologia;

conservazione e protezione della natura;

cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;

diritto e legislazione dell'ambiente;

ecologia vegetale;

economia dell'ambiente;

economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;

etologia;

fisiologia comparata;

fisiologia della nutrizione animale e comparata;

fitogeografia;

genetica;

genetica di popolazioni;

geobotanica;

geografia economica;

gestione delle risorse idriche;

idrobiologia;

idrogeologia;

igiene;

istituzioni e politica comunitaria dell'ambiente;

limnologia;

lotta biologica e integrata;

metodi e tecniche di disinquinamento;

metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

metodologia diagnostica molecolare;

modelli matematici;

politica economica dell'ambiente;

radioattività;

ricerca operativa e pianificazione delle risorse;

sistematica animale;

sistematica vegetale;

tutela delle risorse vegetali;

zoocenosi e conservazione della fauna.

Nel manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica, per motivi di organizzazione dei corsi e per esigenze locali, potrà indicare una diversa collocazione, nei cinque anni di corso, degli insegnamenti, delle ore e degli esami.

Art. 80. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in scienze ambientali, lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti dal corso di laurea, il colloquio di lingua inglese e aver frequentato, con esito positivo, i laboratori interdisciplinari.

Art. 81. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi, preferibilmente sperimentale. Per la preparazione della tesi sperimentale è indispensabile frequentare una struttura di ricerca dell'Ateneo. Le strutture potranno essere anche esterne all'Università degli studi del Molise, in Italia o all'estero, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Art. 82. — Gli studenti provenienti da altro corso di laurea o di diploma o i laureati già in possesso di altra laurea, dopo aver superato comunque la prova di ammissione al corso di laurea in scienze ambientali, ove ritenuto necessario dal consiglio della struttura didattica, potranno essere iscritti ad anni di corso successivi al primo, purché già attivati, in seguito a delibera del consiglio, che valuterà corsi e relativi esami che possono essere convalidati.

Art. 83. — Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di "dottore in scienze ambientali"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 9 settembre 1994

Il rettore: D'ALESSANDRO

94A6333

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 ottobre 1994

Dollaro USA	1567,63
ECU	1923,95
Marco tedesco	1005,41
Franco francese	294,67
Lira sterlina	2471,06
Fiorino olandese	897,79
Franco belga	48,897
Peseta spagnola	12,153
Corona danese	256,55
Lira irlandese	2440,96
Dracma greca	6,595
Escudo portoghese	9,872
Dollaro canadese	1165,96
Yen giapponese	15,689
Franco svizzero	1208,47
Scellino austriaco	142,86
Corona norvegese	230,28
Corona svedese	209,22
Marco finlandese	323,12
Dollaro australiano	1163,18

94A6397

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «D. Birago» di Rivolta d'Adda ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot n. 1621/94 Div. 1ª datato 12 agosto 1994 del prefetto di Cremona la scuola media statale «D. Birago» di Rivolta d'Adda, è stata autorizzata ad accettare le donazioni di cinque personal computer PS1 ed una stampante Lexmark del valore complessivo di L. 10.000.000.

Offerente. ditta Barilla alimentare S.p.a. a favore degli alunni della classe 2ªA che hanno partecipato al concorso «Alimentazione sana - Natura amica»

Con decreto prot. n. 1622/94 Div. 1ª datato 12 agosto 1994 del prefetto di Cremona la scuola media statale «D. Birago» di Rivolta d'Adda, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore (mod. Mitsubishi M16) del valore di L. 600.000.

Offerente: sig. Remo Bravi.

94A6341

Autorizzazione alla scuola materna «Gabaldi» di Verbania, dipendente dalla direzione didattica del III circolo di Verbania, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Novara prot. n. 505/1.14.4/S.E. del 27 maggio 1994 il direttore didattico del III circolo di Verbania è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore e di un fotocopiatore del valore complessivo di L. 1 800.000 disposta in favore della scuola materna «Gabaldi» di Verbania.

94A6336

Autorizzazione alla scuola materna di S. Sebastiano - S. Maria a Monte, dipendente dalla direzione didattica di S. Maria a Monte, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Pisa prot. n. 1384/94 Sett. I del 27 maggio 1994 il direttore didattico di S. Maria a Monte è stato autorizzato ad accettare la donazione di un canta tu professionale - Recording studio music system del valore di L. 397.000 in favore della scuola materna di S. Sebastiano - S. Maria a Monte offerto dai genitori degli alunni della predetta scuola

94A6337

Autorizzazione alla scuola materna di Vignone, dipendente dalla direzione didattica del III circolo di Verbania, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Novara prot n 507/1 14/1° del 27 maggio 1994 il direttore didattico del III circolo di Verbania è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore e di un videoregistratore del valore complessivo di L. 1.300.000 disposta in favore della scuola materna di Vignone.

94A6338

Autorizzazione alla scuola materna di Varallo Pombia, dipendente dalla direzione didattica di Bellinzago Novarese, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Novara prot. n. 4228/1.14.4/1° del 2 giugno 1994 il direttore didattico di Bellinzago Novarese è stato autorizzato ad accettare la donazione di una copiatrice e di una palestra del valore complessivo di L. 4.750.000 disposta in favore della scuola materna di Varallo Pombia.

94A6339

Autorizzazione alla scuola materna «XVI Giugno» di Genova, dipendente dalla direzione didattica di Genova 36 S.G. Battista, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Genova prot. n. 884/94 Sett. II/2° del 25 luglio 1994, il direttore didattico di Genova 36 S. G. Battista è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotografica nuova mod. Minolta Riva/Picco del valore di L. 279.000, di tre scaffalature nuove del valore di L. 139.500 e di un amplificatore (Karaoke) Philips mod. D 6650 del valore di L. 470.000, in favore della scuola materna «XVI Giugno» di Genova offerti dai genitori degli alunni della scuola medesima.

94A6340

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Dati relativi alle direttive comunitarie di alcuni settori industriali, attualmente recepite in cui è previsto il rilascio della certificazione CEE con indicazioni degli organismi autorizzati

Al fine di assicurare a tutti gli operatori economici ed industriali una più ampia e tempestiva informazione, si elencano gli organismi italiani finora autorizzati a rilasciare certificazione di conformità a direttive comunitarie inerenti alcuni prodotti industriali.

PROVVEDIMENTI DI RECEPIMENTO ED ORGANISMI AUTORIZZATI A FRONTE DI DIRETTIVE DEL NUOVO APPROCCIO

Aggiornamento del: 20.09.94

NUMERO_DIRETTIVA: 87/404
OGGETTO: Recipienti semplici a pressione

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 27.9.91 n. 311
PUBBLICATO SU G.U.: G.U. n. 233 del 4.10.91
ORGANISMI AUTORIZZATI: ICEPI(66)-ANCCP(302)-ICE_BO(303)-MASINI(68)-PETROSILLO(67)-ISPESL(100)-BREDA_TUV(426)-ICIM(425)-GIORDANO(407)-RINA(474)-CPM(398)-SALDATURA(475)-CERMET(476)-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 90/488
OGGETTO: Recipienti semplici a pressione - modifica della 87/404

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 27.9.91 n. 311
PUBBLICATO SU G.U.: G.U. n. 233 del 4.10.91
ORGANISMI AUTORIZZATI: ICEPI(66)-ANCCP(302)-ICE_BO(303)-MASINI(68)-PETROSILLO(67)-ISPESL(100)-BREDA_TUV(426)-ICIM(425)-GIORDANO(407)-RINA(474)-CPM(398)-SALDATURA(475)-CERMET(476)-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 88/378
OGGETTO: Giocattoli

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 27.9.91 n. 313
PUBBLICATO SU G.U.: G.U. n. 234 del 5.10.91
ORGANISMI AUTORIZZATI: MASINI(68)-IMQ(51)-SIC_GIOCAT(376)-GIORDANO(407)-TUSCANESE(377)-BIOLAB(477)-NUOVA_TAI(430)-CPM(398)-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 89/336
OGGETTO: Compatibilità elettromagnetica

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 4.12.92 n. 476
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 128 del 9.12.92
ORGANISMI AUTORIZZATI: IGT(166)-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 92/31
OGGETTO: Compatibilità elettromagnetica (modifica della 89/336)

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 4.12.92 n. 476
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 128 del 9.12.92
ORGANISMI AUTORIZZATI: IGT(166)-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 89/392
OGGETTO: Macchine

ATTO DI RECEPIMENTO:
PUBBLICATO SU G.U.:
ORGANISMI AUTORIZZATI: OCE(397)-CPM(398)-ICEPI(66)-MASINI(68)-IMQ(51)-ANCCP(302)-ICE_BO(303)-IEC_TO(_)-ICIM(425)-CERMET(476)-PETROSILLO(67)-MODULO_UNO(_)-GIORDANO(407)-

NOTE: Trattasi di autorizzazioni provvisorie in attesa di riconferma a seguito del recepimento della direttiva

NUMERO_DIRETTIVA: 89/686
OGGETTO: Dispositivi individuali di protezione

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 4.12.92 n. 475
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 128 del 9.12.92
ORGANISMI AUTORIZZATI: .CIMAC(465)-CSI(_)-CERMET(476)-RICOTEST(_)-BREDA_TUV(426)-MASINI(68)-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 90/384
OGGETTO: Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
ATTO DI RECEPIMENTO:
PUBBLICATO SU G.U.:
ORGANISMI AUTORIZZATI: METRICO_CENTRALE(201)-METRICI_PROVINCIALI(dal n. 202 al 296 compreso)-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 90/385
OGGETTO: Dispositivi medicali impiantabili attivi

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 14.12.92 n. 507
PUBBLICATO SU G.U.: G.U. n. 305 del 30.12.92
ORGANISMI AUTORIZZATI: ISTISAN(373)-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 90/396
OGGETTO: Apparecchi a gas

ATTO DI RECEPIMENTO:
PUBBLICATO SU G.U.:
ORGANISMI AUTORIZZATI: IMQ(51)-CSE(469)-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 91/263
OGGETTO: Terminali di telecomunicazione

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 29.12.92 n. 519
PUBBLICATO SU G.U.: G.U. n. 306 del 31.12.92
ORGANISMI AUTORIZZATI: IGT(166)-IMQ(51)-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 92/42
OGGETTO: Caldaie ad acqua calda

ATTO DI RECEPIMENTO:
PUBBLICATO SU G.U.:
ORGANISMI AUTORIZZATI:

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 89/106
OGGETTO: Prodotti da costruzione

ATTO DI RECEPIMENTO: DPR 21.4.93 n. 246
PUBBLICATO SU G.U.: G.U. n. 170 del 22.7.93
ORGANISMI AUTORIZZATI:
BENESTARE TECNICO : LLPP-CSE-ICITE-

NOTE

PROVVEDIMENTI DI RECEPIMENTO ED ORGANISMI AUTORIZZATI A FRONTE DI DIRETTIVE DEL VECCHIO APPROCCIO

Aggiornamento del: 20.09.94

NUMERO_DIRETTIVA: 79/113
OGGETTO: Emissioni sonore macchine e materiali per cantieri

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 N. 588
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. 73 del 28.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-GIORDANO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 81/1051
OGGETTO: Emissioni sonore macchine e materiali per cantieri - modifica della 79/113

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 N. 588
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. 73 del 28.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-GIORDANO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 85/405
OGGETTO: Emissioni sonore macchine e materiali per cantieri - adeguamento al progresso tecnico della 79/113

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 N. 588
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. 73 del 28.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-GIORDANO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 84/533
OGGETTO: Livello di potenza acustica motocompressori

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 N. 588
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. 73 del 28.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-GIORDANO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 84/534
OGGETTO: Livello di potenza acustica gru a torre

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 N. 588
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. 73 del 28.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 85/406
OGGETTO: Livello di potenza acustica motocompressori - adeguamento al progresso tecnico della 84/533

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 N. 588
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. 73 del 28.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-GIORDANO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 84/535
OGGETTO: Livello di potenza acustica gruppi elettrogeni di saldatura

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 N. 588
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. 73 del 28.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-GIORDANO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 85/407
OGGETTO: Livello di potenza acustica gruppi elettrogeni di saldatura - adeguamento al progresso tecnico della 84/535

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 N. 588
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. 73 del 28.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-GIORDANO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 84/536
OGGETTO: Livello di potenza acustica gruppi elettrogeni

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 N. 588
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. 73 del 28.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-GIORDANO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 85/408
OGGETTO: Livello di potenza acustica gruppi elettrogeni - adeguamento al progresso tecnico della 84/536

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 N. 588
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. 73 del 28.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-GIORDANO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 84/537
OGGETTO: Livello di potenza acustica martelli demolitori a mano

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 N. 588
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. 73 del 28.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-GIORDANO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 85/409
OGGETTO: Livello di potenza acustica martelli demolitori a mano - adeguamento al progresso tecnico della 84/537

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 N. 588
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. 73 del 28.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-GIORDANO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 84/538
OGGETTO: Livello di potenza acustica tosaerba

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 3.12.87 n. 598
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 33 del 20.4.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICE_BO-MASINI-IMQ-PETROSILLO-GIORDANO-MODULO_UNO-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 84/529
OGGETTO: Ascensori elettrici

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 n. 587
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 22 del 25.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-MASINI-IMQ-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 86/312
OGGETTO: Ascensori elettrici - adeguamento al progresso tecnico della 84/529

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 n. 587
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 22 del 25.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-MASINI-IMQ-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 84/528
OGGETTO: Apparecchi di sollevamento e movimentazione

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 n. 586
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 22 del 25.3.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: RINA-ISTEDIL-ICEPI-ICE_BO-MASINI-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 84/532
OGGETTO: Attrezzature e macchine per cantieri edili

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 n. 592
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 33 del 20.4.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: ISTEDIL-ICEPI-MASINI-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 86/295
OGGETTO: Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS)

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 n. 593
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 33 del 20.4.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: ISTEDIL-CEMOTER-ICE_BO-MASINI-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 86/296
OGGETTO: Strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS)

ATTO DI RECEPIMENTO: DM 28.11.87 n. 594
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 33 del 20.4.88
ORGANISMI AUTORIZZATI: ISTEDIL-CEMOTER-ICE_BO-MASINI-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 86/663
OGGETTO: Carrelli semoventi di movimentazione

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 10.9.91 n. 304
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 221 del 20.9.91
ORGANISMI AUTORIZZATI: ICEPI-ICE_BO-CERT_MACCHINE-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 89/240
OGGETTO: Carrelli semoventi di movimentazione - adeguamento al progresso tecnico della 86/663

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 10.9.91 n. 304
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 221 del 20.9.91
ORGANISMI AUTORIZZATI: ICEPI-ICE_BO-CERT_MACCHINE-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 73/23
OGGETTO: Materiali in bassa tensione

ATTO DI RECEPIMENTO: Legge 18.10.77 n. 791
PUBBLICATO SU G.U.: G.U. n. 298 del 2.11.77
ORGANISMI AUTORIZZATI: IMQ-SALDATURA-G_FERRARIS-CESI-

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 86/662
OGGETTO: Limitazione rumore escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 27.1.92 n.135
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 34 del 19.2.92
ORGANISMI AUTORIZZATI:

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 89/514
OGGETTO: Limitazione rumore escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici - adeguamento al progresso tecnico della 86/662

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 27.1.92 n.135
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 34 del 19.2.92
ORGANISMI AUTORIZZATI:

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 88/180
OGGETTO: Livello potenza acustica tosaerba

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 27.1.92 n.136
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 34 del 19.2.92
ORGANISMI AUTORIZZATI:

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 88/181
OGGETTO: Livello potenza acustica tosaerba

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 27.1.92 n.136
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 34 del 19.2.92
ORGANISMI AUTORIZZATI:

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 87/405
OGGETTO: Livello potenza acustica gru a torre

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 27.1.92 n.137
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 34 del 19.2.92
ORGANISMI AUTORIZZATI:

NOTE

NUMERO_DIRETTIVA: 86/594
OGGETTO: Rumore aereo apparecchi domestici

ATTO DI RECEPIMENTO: DLGSL 27.1.92 n.134
PUBBLICATO SU G.U.: Suppl. Ord. n. 34 del 19.2.92
ORGANISMI AUTORIZZATI:

NOTE

LISTA ANAGRAFICA DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE

Aggiornamento del 20.09.94

SIGLA: ANCCP NUMERO IDENTIFICATIVO: 302

NOME_COMPLETO Agenzia Nazionale Certificazione Componenti in Pressione Srl

INDIRIZZO via Bronzino, 3 - 20123 Milano
TELEFONO 02/29513507
TELEFAX 02/29513507
RESPONSABILE Ing. Iaria

TE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: BREDA_TUV NUMERO IDENTIFICATIVO: 426

NOME_COMPLETO BREDA'TUV Italia

INDIRIZZO viale Sarca, 336 - 20100 Milano
TELEFONO 02/66104876
TELEFAX 02/66104876
RESPONSABILE Ing. Vanossi

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: CEMOTER NUMERO IDENTIFICATIVO: (*)

NOME_COMPLETO Istituto per le macchine movimento terra

INDIRIZZO via Canal Bianco, 28 - 44044 Cassana (FE)
TELEFONO 0532/731571
TELEFAX 0532/732250
RESPONSABILE Ing. Rigamonti

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: CESI NUMERO IDENTIFICATIVO: (*)

NOME_COMPLETO Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Spa

INDIRIZZO via Rubattino, 54 - 20134 Milano
TELEFONO 02/21251
TELEFAX 02/2125480
RESPONSABILE Ing. Cacciadominioni

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: CPM NUMERO IDENTIFICATIVO: 398

NOME_COMPLETO Istituto ricerche prove analisi

INDIRIZZO via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS)
TELEFONO 0364/300342 - 300509
TELEFAX 0364/300354
RESPONSABILE P.I. Strada
NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

SIGLA: G_FERRARIS NUMERO IDENTIFICATIVO: (*)

NOME_COMPLETO Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris

INDIRIZZO c.so Massimo D'Azzeglio, 42 - 10125 Torino
TELEFONO 011/3488933
TELEFAX 011/6507611
RESPONSABILE Direttore

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: GIORDANO NUMERO IDENTIFICATIVO: 407

NOME_COMPLETO Istituto Giordano

INDIRIZZO via Rossini, 2 - 47041 Bellaria (FO)
TELEFONO 0541/343030
TELEFAX 0541/345540
RESPONSABILE Ing. Iommi

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: ICE_BO NUMERO IDENTIFICATIVO: 303

NOME_COMPLETO Istituto Certificazione Europea Srl

INDIRIZZO via Bentini, 9 - 40013 Castel Maggiore (BO)
TELEFONO 051/702460
TELEFAX 051/702604
RESPONSABILE Ing. Ravara

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: ICEPI NUMERO IDENTIFICATIVO: 66

NOME_COMPLETO Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali Srl

INDIRIZZO via Emilia, 11 - 29010 Pontenure (PC)
TELEFONO 0523/510610
TELEFAX 0523/499540
RESPONSABILE Ing. Tetamo

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: ICIM NUMERO IDENTIFICATIVO: 425

NOME_COMPLETO Istituto di Certificazione Indistriale per la Meccanica

INDIRIZZO via G. Giardino, 4 - 20123 Milano
TELEFONO 02/860375
TELEFAX 02/72002098
RESPONSABILE Ing. Badino

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

SIGLA: IMQ NUMERO IDENTIFICATIVO: 51

NOME_COMPLETO Istuto italiano del Marchio di Qualità

INDIRIZZO via Quintiliano, 43 - 20138 Milano
TELEFONO 02/50731
TELEFAX 02/5073271
RESPONSABILE Ing. Pederneschi

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: ISPESL NUMERO IDENTIFICATIVO: 100

NOME_COMPLETO Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

INDIRIZZO via Urbana, 167 - 00184 Roma
TELEFONO 06/47141
TELEFAX 06/4820323
RESPONSABILE Direttore

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: SALDATURA NUMERO IDENTIFICATIVO: 475

NOME_COMPLETO Istituto Italiano della Saldatura

INDIRIZZO lungo Bisagno Istria, 15 - 16141 Genova
TELEFONO 010/83411
TELEFAX 010/867780
RESPONSABILE Ing. Costa

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: SIC_GIOCAT NUMERO IDENTIFICATIVO: 376

NOME_COMPLETO Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli

INDIRIZZO via del Ricorso, 18 - 20128 Milano
TELEFONO 02/26300270
TELEFAX 02/26300278
RESPONSABILE Sig. Gherzi

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: ISTEDIL NUMERO IDENTIFICATIVO: (*)

NOME_COMPLETO Istituto Sperimentale per l'Edilizia

INDIRIZZO via Tiburtina, km. 18,300 - 00012 Guidonia Montecelio (RM)
TELEFONO 0774/353580
TELEFAX 0774/353762
RESPONSABILE Ing. Zari

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

SIGLA: MASINI NUMERO IDENTIFICATIVO: 68

NOME_COMPLETO Istituto Masini Srl

INDIRIZZO via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI)
TELEFONO 02/9391517
TELEFAX 02/9308176
RESPONSABILE Ing. Masini

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: MODULO_UNO NUMERO IDENTIFICATIVO: in corso di assegnazione

NOME_COMPLETO Modulo Uno Srl

INDIRIZZO via Cuorgnè, 21 - 10100 Torino
TELEFONO 011/2624374
TELEFAX 011/2623565
RESPONSABILE Ing. Maffei

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: OCE NUMERO IDENTIFICATIVO: 397

NOME_COMPLETO Organismo Certificazione Europea Srl

INDIRIZZO via Ancona, 21 - 00198 Roma
TELEFONO 06/44230545 - 884045
TELEFAX
RESPONSABILE Ing. Cilia

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: PETROSILLO NUMERO IDENTIFICATIVO: 67

NOME_COMPLETO Petrosillo Engineering Group Srl

INDIRIZZO via Madre Grazie, 12 - 74100 Taranto - sezione Bari : via Mammagnola, 2/e
TELEFONO 099/490444 - 080/444
TELEFAX 099/21808
RESPONSABILE Ing. Petrosillo

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: RINA NUMERO IDENTIFICATIVO: 474

NOME_COMPLETO Registro Italiano Navale

INDIRIZZO via Corsica, 12 - 16128 Genova
TELEFONO 010/53851
TELEFAX 010/591877
RESPONSABILE Ing. Squassafichi

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

SIGLA: BIOLAB NUMERO IDENTIFICATIVO: 477

NOME_COMPLETO SGS Biolab

INDIRIZZO via B. Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (MI)
TELEFONO 02/2650039
TELEFAX 02/2504333
RESPONSABILE Dr. Salvi

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: TUSCANESE NUMERO IDENTIFICATIVO: 377

NOME_COMPLETO Istituto analitico Tuscanese Srl

INDIRIZZO via Verona, 39 - 01017 Tuscania (VT)
TELEFONO 0761/435394
TELEFAX
RESPONSABILE Sig. Liberati

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: IEC_TO NUMERO IDENTIFICATIVO: in corso di assegnazione

NOME_COMPLETO Industrial Engineering Consultants Srl

INDIRIZZO via Botticelli, 151 - 10154 Torino
TELEFONO 011-2425353
TELEFAX 011-2425200
RESPONSABILE Ing. Vigone

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: CERT_MACCHINE NUMERO IDENTIFICATIVO: (*)

NOME_COMPLETO Certificazione Macchine Srl

INDIRIZZO via Liguria, 1 - 57123 Stagno Collesalvetti (LI)
TELEFONO 0586/942231
TELEFAX 0586/942313
RESPONSABILE Sig.ra Zannotti Stefania

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: IGT NUMERO IDENTIFICATIVO: 166

NOME_COMPLETO Ispettorato Generale Telecomunicazioni

INDIRIZZO viale America, 201 00144 Roma
TELEFONO 06-5958
TELEFAX 06-5414512
RESPONSABILE --

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

SIGLA: NUOVA_TAI NUMERO IDENTIFICATIVO: 430

NOME_COMPLETO Studio Associato Nuova TAI

INDIRIZZO via Carcano, 18 - 21100 Varese
TELEFONO 0332/288833
TELEFAX 0332/
RESPONSABILE Sig. Chiesa

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: ISTISAN NUMERO IDENTIFICATIVO: 373

NOME_COMPLETO Istituto Superiore di Sanità

INDIRIZZO viale Regina Elena, 299 Roma
TELEFONO 06-4990
TELEFAX
RESPONSABILE --

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: CIMAC NUMERO IDENTIFICATIVO. 465

NOME_COMPLETO ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC - Centro Italiano materiali di applicazione Calzaturiera

INDIRIZZO c.so Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV)
TELEFONO 0381-84722
TELEFAX 0381-73393
RESPONSABILE Bellotti

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: CSI NUMERO IDENTIFICATIVO: in corso di assegnazione

NOME_COMPLETO Centro Sviluppo settori impiego srl

INDIRIZZO v.le Lombardia, 20 20221 Bollate (MI)
TELEFONO 02-62706268
TELEFAX 02-3503940
RESPONSABILE Dr. Corazza

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: CERMET NUMERO IDENTIFICATIVO: 476

NOME_COMPLETO CERMET soc. cons. a r.l.

INDIRIZZO via Aldo Moro, 22 40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
TELEFONO 051-6255763
TELEFAX 051-6257650
RESPONSABILE Ing. Trippodo

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

SIGLA: RICOTEST NUMERO IDENTIFICATIVO: in corso di assegnazione

NOME_COMPLETO RICOTEST srl

INDIRIZZO via Einaudi 6/8 fraz. Sandrà 37010 Castelnuovo del Garda (VR)
TELEFONO 045-595266
TELEFAX 045-7596236
RESPONSABILE Ing. Mayer

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: CESVIT NUMERO IDENTIFICATIVO: (*)

NOME_COMPLETO Centro per lo Sviluppo della Ricerca Tecnologica - laboratorio CETACE

INDIRIZZO via di S.Marta, 3
TELEFONO 055-4796390
TELEFAX 055-494569
RESPONSABILE Ing. Mitolo

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: LLPP NUMERO IDENTIFICATIVO: (*)

NOME_COMPLETO Ministero Lavori Pubblici - Servizio tecnico centrale

INDIRIZZO via Nomentana Roma
TELEFONO 06-8845456
TELEFAX 06-8559648
RESPONSABILE --

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: ICITE NUMERO IDENTIFICATIVO: (*)

NOME_COMPLETO Centro Istituto Centrale per lindustrializzazione e la tecnologia edilizia

INDIRIZZO via Lombardia, 49 fraz. Sesto Ulteriano 20098 S.Giuliano Milanese (MI)
TELEFONO 02-98061
TELEFAX 02-98280088
RESPONSABILE Direttore

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

SIGLA: CSE NUMERO IDENTIFICATIVO: 469

NOME_COMPLETO Centro Studi ed Esperienze VVFF

INDIRIZZO Piazza Scilla, 2 00178 Roma - Capannelle
TELEFONO 06-7180551
TELEFAX 06-7187719
RESPONSABILE Direttore

NOTE: Autorizzazioni valide alle condizioni previste dai singoli atti di concessione

---

NOTA : ove presente il simbolo (*), l'oganismo è privo di numero identificativo poichè è autorizzato ad operare solo su direttive per le quali la Commissione UE non ha attribuito alcuna numerazione (tipicamente direttive vecchio approccio).

94A6335

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 agosto 1994 e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editrice Avanti, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 23 maggio 1993 all'11 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 24 agosto 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Precisa, con sede in Teano (Caserta) e unità di Teano (Caserta), e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1994 all'8 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.M.V., dal 1° luglio 1993 *Sicar* con sede in Carpi (Modena) e unità di Villa Bartolomea (Verona), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 marzo 1994, n. 14575/1.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 marzo 1994 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.M.V., dal 1° luglio 1993 *Sicar*, con sede in Carpi (Modena) e unità di Villa Bartolomea (Verona), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 13997/4;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Facep fabbrica cementi precompressi, con sede in Milano e unità di Soave di Porto Mantovano (Mantova), per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 aprile 1994, n. 14740/1;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cottonord, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S+L+H (Gruppo Same), con sede in Treviglio (Bergamo) e unità di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1° febbraio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 giugno 1994, n. 15242/1;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Soc. Distribuzione ricambi dal 1° gennaio 1993 *Gilardini distribuzione*, con sede in Torino e unità di Lazzate (Milano), per il periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Garbagnati Giacomo, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 9 novembre 1993 all'8 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 9 novembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cucirini Tre Stelle, con sede in Settala, frazione Caleppio (Milano) e unità di Deposito di Torino, Settala (Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 4 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unità di Abano Terme (Padova), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 20 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 16 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 13997/29;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 22 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 22 febbraio 1994 al 21 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 22 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 18 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sacex, con sede in Milano e unità di Desio (Milano) e Nova Milanese (Milano), per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ziliani, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 30 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 26 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Vertek, con sede in Condove (Torino) e unità di Condove (Torino), per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 26 gennaio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Intermarp Italia, con sede in Trecate (Novara) e unità di Uffici e unità di Trecate e Granozzo (Novara), per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 29 marzo 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Invex Fili isolati speciali, con sede in Quattordio (Alessandria) e unità di Livorno Ferraris (Vercelli) e Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 31 maggio 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza 31 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrestaurant unità mensa presso officine casertane, con sede in Napoli e unità di Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 4 lavoratori su un organico complessivo di 7 unità, per il periodo dal 16 marzo 1993 al 12 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barberis Holding mensa presso Pianelli & Traversa, con sede in Torino e unità di Rivoli (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,15 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori su un organico complessivo di 43 unità, per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barberis Holding mensa presso Pianelli & Traversa, con sede in Torino e unità di Rivoli (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,15 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori su un organico complessivo di 43 unità, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barberis Holding mensa presso Pianelli & Traversa, con sede in Torino e unità di Rivoli (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,15 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori su un organico complessivo di 43 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° maggio 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sodexho Italia mensa presso Beloit Italia, con sede in Milano e unità di Pinerolo (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 8 unità su un organico di 14 unità, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sodexho Italia mensa presso Beloit Italia, con sede in Milano e unità di Pinerolo (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 8 unità su un organico di 14 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sodexho Italia mensa presso Beloit Italia, con sede in Milano e unità di Pinerolo (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 22,30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di 7 unità su un organico complessivo di 14 unità, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ge.Me.Az. Cusin mensa presso Aermacchi, con sede in Segrate (Milano) e unità di Venegono (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 13 unità da 20 a 14 ore medie settimanali nei confronti di 14 unità su un organico complessivo di 33 unità, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina meccanica di precisione Prandi Guerino di Prandi G. & C., con sede in Borgomanero (Novara) e unità di Borgomanero (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 6 ore settimanali per 14 dipendenti, una media di 10 ore settimanali pe 8 ed una media di 20 ore settimanali per 6 dipendenti, costituenti l'intero organico, per il periodo dal 17 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina meccanica di precisione Prandi Guerino di Prandi G. & C., con sede in Borgomanero (Novara) e unità di Borgomanero (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 6 ore settimanali per 14 dipendènti, una media di 10 ore settimanali pe 8 ed una media di 20 ore settimanali per 6 dipendenti, costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.S., con sede in Novara-Veveri (Novara) e unità di Novara-Veveri (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore giornaliere) nei confronti di 22 lavoratori (19 operai e 3 impiegati) a fronte di un organico complessivo di 26 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.S., con sede in Novara-Veveri (Novara) e unità di Novara-Veveri (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore giornaliere) nei confronti di 22 lavoratori (19 operai e 3 impiegati) a fronte di un organico complessivo di 26 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricamificio Luigi Vitellio, con sede in Nardò (Lecce) e unità di Nardò (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 21 unità, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricamificio Luigi Vitellio, con sede in Nardò (Lecce) e unità di Nardò (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 21 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dim Rosy, con sede in Pianezza (Torino) e unità di Pianezza (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 30 unità (18 impiegati e 12 operai) e sarà attuata fino al 31 gennaio 1995 secondo le modalità previste dall'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 55 unità, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni tessili, con sede in Torino e unità di Moncalvo (Asti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali nei confronti di 73 lavoratori su un organico di 80 unità e secondo una articolazione stabilita nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simonazzi Sud, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 29 unità che rappresentano l'intero organico così come previsto nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Leone Karmak servizio pulizia c/o SKF, con sede in Venaria (Torino) e unità di Pinerolo (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32,5 ore settimanali per 25 lavoratori; da 25 a 17,5 ore settimanali per 1 lavoratore part-time; da 20 a 12,5 ore settimanali per 2 lavoratori part-time e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, a fronte di un organico di 28 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede in Milano e unità di Marano Ticino (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 268 unità a fronte di un organico complessivo di 397 unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede in Milano e unità di Marano Ticino (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 268 unità a fronte di un organico complessivo di 397 unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Gorla, con sede in Milano e unità presso Satti di Torino (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 10 unità, da 35 a 25 ore settimanali per 1 unità, da 34 a 25 ore settimanali per 1 unità, da 30 a 20 ore settimanali per 1 unità, da 25 a 15 ore settimanali per 5 unità, da 15 a 5 ore settimanali per 2 unità a fronte di un organico complessivo di 24 unità così come previsto nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che sono parte integrante del decreto ministeriale, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Gorla, con sede in Milano e unità presso Satti di Torino (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 10 unità, da 35 a 25 ore settimanali per 1 unità, da 34 a 25 ore settimanali per 1 unità, da 30 a 20 ore settimanali per 1 unità, da 25 a 15 ore settimanali per 5 unità, da 15 a 5 ore settimanali per 2 unità a fronte di un organico complessivo di 24 unità così come previsto nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che sono parte integrante del decreto ministeriale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e ufficio di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 3 unità su un organico di 27 unità così come concordato nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e ufficio di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 3 unità su un organico di 27 unità così come concordato nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 4 unità su un organico di 64 unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 4 unità su un organico di 64 unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità di Falconara (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore su un organico di 9 unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità di Falconara (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore su un organico di 9 unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità di Borgolombardo (Milano), Pregnana Milanese (Milano) e uffici di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico di 1.303 unità così come concordato nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che formano parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità di Borgolombardo (Milano), Pregnana Milanese (Milano) e uffici di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico di 1.303 unità così come concordato nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che formano parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità di Bologna e Parma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 2 lavoratori su un organico di 54 unità così come concordato nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità di Bologna e Parma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 2 lavoratori su un organico di 54 unità così come concordato nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità di Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 3 lavoratori su un organico complessivo di 46 unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino e unità di Moncalieri (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 34 unità a fronte di un organico complessivo di 68 unità secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, con sede in Bra (Cuneo) e unità di Bra (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 31 dipendenti dei reparti: modelleria, acquisti, E.D.P., servizi vari, magazzino materie prime e sviluppo; e da 40 a 28,77 ore medie settimanali per 80 dipendenti dei reparti: taglio, controllo, sviluppo, produzione e 1 dipendente del reparto acquisiti; secondo modalità dell'unito verbale di accordo, parte integrante del presente provvedimento, su un organico complessivo di 179 unità: per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Martinucci Luigi, con sede in Galatina (Lecce) e unità di Galatina (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (2 giorni orario pieno di 8 ore e 3 giorni orario ridotto a 4 ore) nei confronti di 19 lavoratori rappresentanti l'intero organico così come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sachs Boge Italia, con sede in Villar Perosa (Torino) e unità di Villar Perosa (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali per 80 lavoratori che partire dal 31 gennaio 1994 diventeranno 210, ai quali sulla base del nuovo accordo del 21 gennaio 1994, che si unisce in allegato, verrà applicata una riduzione da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali a fronte di un organico complessivo di 222 unità, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unitrat trattamenti termici dei materiali, con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo di 23 unità, così come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante nel presente provvedimento, per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 1° gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trasp, con sede in Genova e unità di Predosa (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 15 operai che lavoreranno ad orario pieno a settimane alterne e da 40 a 30 ore settimanali per 4 impiegati che lavoreranno 7,5 ore dal lunedì al venerdì o dal martedì al venerdì, a fronte di un orgnaico complessivo di 23, così come previsto dall'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.V.C. Italia già Enichem Anic, con sede in Venezia e unità di Porto Torres (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33 ore medie settimanali per 41 lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 110 lavoratori turnisti svolgeranno una attività lavorativa pari a 32 ore medie settimanali rispetto alle 36 contrattuali, per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.V.C. Italia già Enichem Anic, con sede in Venezia e unità di Porto Torres (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33 ore medie settimanali per 41 lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 110 lavoratori turnisti svolgeranno una attività lavorativa pari a 32 ore medie settimanali rispetto alle 36 contrattuali, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano e unità di Porto Torres (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 33 ore medie settimanali per 952 lavoratori, a decorrere dal 1° ottobre 1993, 725 lavoratori turnisti effettueranno un orario lavorativo pari a 32 ore medie settimanali, per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano e unità di Porto Torres (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 33 ore medie settimanali per 952 lavoratori, a decorrere dal 1° ottobre 1993, 725 lavoratori turnisti effettueranno un orario lavorativo pari a 32 ore medie settimanali, per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Gasperini, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore minime lavorative settimanali per 46 operai su un organico di 53 unità lavorative, per il periodo dal 25 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Nuova Happy Fashion, con sede in Foligno (Perugia) e unità di Spello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 25,4 ore settimanali per 38 operai e ad una media di 31,2 ore settimanali per 4 impiegati articolati su base annua secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Happy Fashion, con sede in Foligno (Perugia) e unità di Spello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 25,4 ore settimanali per 38 operai e ad una media di 31,2 ore settimanali per 4 impiegati articolati su base annua secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Modi, con sede in Montone (Perugia) e unità di Montone (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali articolate in turni di 4 ore giornaliere per 61 lavoratori, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Modi, con sede in Montone (Perugia) e unità di Montone (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali articolate in turni di 4 ore giornaliere per 61 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 novembre 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confar confezioni aretine, con sede in Rigutino (Arezzo) e unità di Rigutino e Terontola (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per l'intero organico aziendale costituito da 648 unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 maggio 1994, n. 14931.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confar confezioni aretine, con sede in Rigutino (Arezzo) e unità di Rigutino e Terontola (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per l'intero organico aziendale costituito da 648 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 maggio 1994, n. 14932.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riboli Pescara, con sede in Tocco da Casauria (Pescara) e unità di Tocco da Casauria (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 12,5 ore medie settimanali nei confronti di 28 lavoratori su un organico complessivo di 31 lavoratori secondo le modalità indicate nell'allegato verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per 18 unità, a 15 ore settimanali per le 3 unità a tempo parziale, a 20 ore settimanali per 1 unità, a 16 ore settimanali per 1 unità e una riduzione su base annuale da 120 a 90 giorni lavorativi per una unità con contratto a part-time verticale, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per 18 unità, a 15 ore settimanali per le 3 unità a tempo parziale, a 20 ore settimanali per 1 unità, a 16 ore settimanali per 1 unità e una riduzione su base annuale da 120 a 90 giorni lavorativi per una unità con contratto a part-time verticale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Gavazzi, con sede in Milano e unità di Calolziocorte (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,30 ore medie settimanali nei confronti di 25 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari ad 85 unità, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Gavazzi, con sede in Milano e unità di Calolziocorte (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,30 ore medie settimanali nei confronti di 25 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari ad 85 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carta Isnardo, con sede in Montecchio Precalcino (Vicenza) e unità di Montecchio Precalcino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità a fronte di un organico complessivo pari a 61 lavoratori, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carta Isnardo, con sede in Montecchio Precalcino (Vicenza) e unità di Montecchio Precalcino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità a fronte di un organico complessivo pari a 61 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 15 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carta Isnardo, con sede in Montecchio Precalcino (Vicenza) e unità di Montecchio Precalcino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 26 operai a fronte di un organico complessivo pari a 61 lavoratori, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 15 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Salver, con sede in Brindisi e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali per 122 dipendenti, su un organizo di 124, secondo le percentuali di riduzione annua di cui all'accordo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Orvea officine meccaniche, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 9 unità e ad 8 ore medie settimanali nei confronti di 6 unità a fronte di un organico complessivo pari a 15 lavoratori, per il periodo dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Orvea officine meccaniche, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 9 unità e ad 8 ore medie settimanali nei confronti di 6 unità a fronte di un organico complessivo pari a 15 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giudici Davide, con sede in Galbiate (Como) e unità di Galbiate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 22 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 136 unità, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giudici Davide, con sede in Galbiate (Como) e unità di Galbiate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 22 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 136 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Brogioli, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unità di Pieve del Cairo (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 22 lavoratori e a 20 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, a fronte di un organico complessivo pari a 36 unità, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Brogioli, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unità di Pieve del Cairo (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 22 lavoratori e a 20 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, a fronte di un organico complessivo pari a 36 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bamax, con sede in Onè di Fonte (Treviso) e unità di Onè di Fonte (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 56 unità, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bamax, con sede in Onè di Fonte (Treviso) e unità di Onè di Fonte (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 56 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Este meccanica, con sede in Este (Padova) e unità di Este (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 28 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Este meccanica, con sede in Este (Padova) e unità di Este (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 28 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore sala macchine, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 27,50 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori operanti nel settore sala macchine (organico settore 7 unità) dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 23, 57 ore medie settimanali dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore sala macchine, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· 27,50 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori operanti nel settore sala macchine (organico settore 7 unità) dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 23, 57 ore medie settimanali dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore sviluppo e processo, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori operanti nel settore sviluppo e processo (organico settore 4 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore sviluppo gestionale e organizzazione, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori operanti nel settore sviluppo gestionale e organizzazione (organico settore 17 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore sistemisti e schedulatori, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori operanti nel settore sistemisti e schedulatori (organico settore 6 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore amministrazione, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori del settore amministrazione (organico settore 7 unità), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore amministrazione, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori del settore amministrazione (organico settore 7 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore programmazione della produzione, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori del settore programmazione della produzione (organico settore 4 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore finitura/gru, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 24 ore medie settimanali dal 1° gennaio 1994 al 30 settembre 1994 nei confronti di 56 lavoratori del settore finitura/gru (organico settore 56 unità), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore finitura/gru, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 24 ore medie settimanali dal 1° gennaio 1994 al 30 settembre 1994 nei confronti di 56 lavoratori del settore finitura/gru (organico settore 56 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore trattamenti termici, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 24 ore medie settimanali dal 1° gennaio 1994 al 30 settembre 1994 nei confronti di 20 lavoratori del settore trattamenti termici (organico settore 20 unità), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore trattamenti termici, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 18 ore medie settimanali dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 ed a 24 ore medie settimanali dal 1° gennaio 1994 al 30 settembre 1994 nei confronti di 20 lavoratori del settore trattamenti termici (organico settore 20 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore forni ricottura, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,4 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori operanti nel settore forni ricottura (organico settore 5 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore lame falciatrici, (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,67 ore settimanali nei confronti di 15 lavoratori operanti nel settore lame falciatrici (organico settore 18 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore controllo qualità (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,67 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori operanti nel settore controllo qualità (organico settore 11 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore servizi di stabilimento (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,67 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori operanti nel settore servizi di stabilimento (organico settore 6 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore tubi saldati (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 113 lavoratori operanti nel settore tubi saldati (organico settore 113 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore area manutenzione (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,67 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori operanti nel settore area manutenzione (organico settore 14 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore controlli non distruttivi (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,4 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori operanti nel settore controlli non distruttivi (organico settore 5 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S Giovanni, settore vendite tubi esportazione (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori operanti nel settore vendite tubi esportazione (organico settore 4 unità), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni, settore vendite tubi esportazione (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori operanti nel settore vendite tubi esportazione (organico settore 4 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svai, con sede in Briga Novarese (Novara) e unità di Briga Novarese (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 9 lavoratori-impiegati e a 24 ore medie settimanali per 9 lavoratori operai, su un organico complessivo pari a 24 unità lavorative e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svai, con sede in Briga Novarese (Novara) e unità di Briga Novarese (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 9 lavoratori-impiegati e a 24 ore medie settimanali per 9 lavoratori operai, su un organico complessivo pari a 24 unità lavorative e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Riello macchine utensili, con sede in Minerbe (Verona) e unità di Minerbe (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 143 unità, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello macchine utensili, con sede in Minerbe (Verona) e unità di Minerbe (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 143 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media dal 1° dicembre 1993 Nim S r l., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 9 unità a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 3 maggio 1994, n. 14832.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media dal 1° dicembre 1993 Nim S.r.l., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 2 maggio 1994, n. 14833.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media dal 1° dicembre 1993 Nim S.r.l., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 9 unità a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14834 del 3 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media dal 1° dicembre 1993 Nim S.r.l., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14835 del 3 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore spedizioni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori fino al 31 dicembre 1993 e di 6 lavoratori dal 1° gennaio 1994 del settore spedizioni (totale organico settore 4 unità), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore spedizioni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori fino al 31 dicembre 1993 e di 6 lavoratori dal 1° gennaio 1994 del settore spedizioni (totale organico settore 4 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore trattamenti termici (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori del settore trattamenti termici (totale organico settore 35 unità), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore trattamenti termici (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori del settore trattamenti termici (totale organico settore 35 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore amministrazione (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori del settore amministrazione (totale organico settore 4 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore programmazione e ufficio spedizioni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori operanti nel settore programmazione e ufficio spedizioni (organico settore 15 unità), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore programmazione e ufficio spedizioni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori operanti nel settore programmazione e ufficio spedizioni (organico settore 15 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore spedizioni treno nastro (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori operanti nel settore spedizioni treno nastro (organico settore 32 unità), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore spedizioni treno nastro (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori operanti nel settore spedizioni treno nastro (organico settore 32 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore Parco Slebi (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 38 lavoratori del settore Parco Slebi (organico settore 38 unità), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore Parco Slebi (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 38 lavoratori operanti nel settore Parco Slebi (organico settore 38 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore torneria (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori operanti nel settore torneria (organico settore 12 unità), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore torneria (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori operanti nel settore torneria (organico settore 12 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore acciaieria (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 179 lavoratori operanti nel settore acciaieria (organico settore 199 unità), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore acciaieria (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 179 lavoratori operanti nel settore acciaieria (organico settore 199 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore amministrazione e personale (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 15 lavoratori operanti nel settore amministrazione e personale (organico settore 26 unità), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore amministrazione e personale (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 15 lavoratori operanti nel settore amministrazione e personale (organico settore 26 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore metallografia e collaudo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori operanti nel settore metallografia e collaudo (organico settore 9 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore attrezzeria (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 8 lavoratori operanti nel settore attrezzeria (organico settore 11 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni, settore servizi generali (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori operanti nel settore servizi generali (organico settore 5 unità), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geosonda, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali per 23 unità e da 40 ore al 20 ore medie settimanali per 26 unità alternando due mesi di lavoro con due mesi di sospensione a zero ore. L'organico complessivo è costituito da 106 unità, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

94A6323

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, recante: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1994).

All'art. 5, comma 11, al primo periodo del decreto-legge specificato in epigrafe, riportato alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «.. gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti ...», si legga: « gli accordi di programma adottati, *ancorche non ratificati,* dai comuni sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti ...».

94A6399

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1994)

All'art 4, comma 2, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «2 Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995, all'erogazione del compenso *sono fissate nella* misura dello 0,50 per cento ...», si legga: «2. Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995, all'erogazione del compenso *non possono superare la* misura dello 0,50 per cento ...».

94A6398

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 giugno 1994 concernente: «Definizione e coordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi aggiuntivi previsti nel 1994 per l'obiettivo 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88, a seguito della rimodulazione dei piani finanziari 1991-1993». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 24 settembre 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata a pag. 21, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al settimo capoverso delle premesse, dove è scritto. «Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee *n. 4253/83*, ...», leggasi: «Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee *n. 4253/88*, ...».

94A6380

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300